

## Agenzia Entrate riscossione sarà controllata dal Mef

L'Agenzia delle entrate-riscossione (Ader) sarà controllata direttamente dal MEF, anche per mezzo dell'Agenzia delle entrate, rispetto alla sua attività di riscossione e recupero dei crediti affidati. Come già accennato su Italia Oggi del 04/07/2024, esso si evince all'art. 6 del testo definitivo del dlgs licenziato dal Governo il 3 Luglio 2024, dove tra le novità vi è una programmazione sul lavoro svolto dell'Agente della riscossione. Ader, seppur non essendo litisconsorte dell'Agenzia delle entrate, ha il compito di riscuotere le somme che l'erario contesta o pretende dai contribuenti. Al fine di ottimizzare tali adempimenti, Ader dovrà dare conto anch'essa al fisco con le procedure presenti nel decreto descritto. Come si legge dal comma 4: "L'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. Nell'occasione, l'ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo". Così infatti, il riscossore, trattato come un vero e proprio contribuente, sarà sottoposto a controllo per mezzo di strumenti idonei a poter rappresentare una corretta procedura amministrativa. Ader avrà l'obbligo di adempiere ad un invio telematico previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) del decreto il quale recita: "la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente". Nel caso in cui tale adempimento dovesse essere disatteso ecco che scatterebbe un'ulteriore termine di tre mesi per sanare la posizione. Nel caso di reiterate inadempienze sorgerà un vero contenzioso interno tra le parti con la notifica dell'atto di contestazione, che deve essere motivato, e di memorie allo stesso, che potranno essere accolte, con l'archiviazione del caso o con l'accoglimento, il tutto entro novanta giorni. Se il MEF riterrà inadeguate le risposte di Ader questa sarà tenuta al pagamento delle somme oggetto della contestazione, ma, precisa il decreto, tale procedimento non potrà essere preso a motivi di responsabilità contabile dei funzionari addetti allo scopo "salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave (...)".

**Ivano Tarquini**

— © Riproduzione riservata — ■

